



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 306

Prot. n. _____ del 29.05.2023

Oggetto: Modifiche alla circolazione in piazzale Stazione lido Lato nord -
Manifestazione 10 coppa Città di Reggio Calabria Auto Storiche
- il 02- giugno 2023 -

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 73598 del 23.03.2023, con la quale il presidente della Associazione VEGAS richiede la disciplina della circolazione in piazzale Stazione lido Lato nord a motivo della manifestazione culturale in oggetto emarginata che si svolgerà a Reggio Calabria il 02-03-04 giugno 2023 ;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visto art. 38 comma 3 CDS

ORDINA

in Piazzale Stazione Lido lato nord

divieto di sosta con zona rimozione

interdizione al transito veicolare eccetto i mezzi della manifestazione

Dalle ore 08.00 sino alle ore 15.00 del 02.06.2023

La segnaletica occorrente per la presente ordinanza e' per installazione e manutenzione a cura e spese del richiedente sig. Natale Romeo presidente dell'associazione Reggina Mezzi Storici.

La predetta segnaletica deve rispettare le modalità previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrati dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002),

**Comunicare per iscritto, all'ufficio tecnico del traffico, e-mail –
polizia_municipale@pec.reggiocal.it la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta .**

Lo stesso ditta e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione del presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Allo stesso si fa obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, lì 29.05.2023

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

